

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro I - Disposizioni generali**  
**Titolo VI - Degli atti processuali**

### **Art. 128 Udienza pubblica**

L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.